



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di **Civitella del Tronto (TE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 42, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2021 del Comune di Civitella del Tronto (4.794 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit in data 22 dicembre 2022, protocollo n. 5508, mentre la relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo ConTe in data 23 dicembre 2022, protocollo n. 5513. Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2020 e 2021 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3. Il Comune ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), in base al quale risulta soggetto attuatore unico di undici progetti, di cui quattro relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP B79J19000250005, B71B21003020001, B75E22001420001, B71B20000830001), tre relativi alla Missione 4 - Istruzione e ricerca (CUP B71B22001160006, B71B22001150006, B78H22000160006) e quattro relativi alla Missione 5 - Coesione e inclusione (CUP B73D21012950001, B79J21036380001, B73D21014680001, B71B21008300001).

Dall'esame della "Tabella PNRR" relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe il 31 luglio 2023 al prot. n. 3018, l'Ente alla data del 30 giugno 2022 risulta soggetto attuatore unico di sedici progetti, di cui tre sono relativi alla Missione 1 (CUP B71C22001100006, B71F22000410006, B79I22000130006), cinque sono relativi alla Missione 2 (CUP B71B21008950006, B71B20000830001, B71B21003020001, B75E22001420001,

B79J19000250005); quattro relativi alla Missione 4 (CUP B78H22000160006, B78I21002190006, B71B22001150006, B71B22001160006) e quattro alla Missione 5 - Inclusione e coesione (CUP B73D21012950001, B71B21008300001, B73D21014680001, B79J21036380001).

Di questi progetti, otto risultano "attivi" (CUP B71C22001100006, B71F22000410006, B78H22000160006, B71B22001150006, B71B22001160006, B73D21012950001, B73D21014680001, B79J21036380001); cinque "chiusi" (CUP B71B20000830001, B71B21003020001, B75E22001420001, B79J19000250005, B71B21008300001); tre "non approvati" (CUP B79I22000130006, B71B21008950006, B78I21002190006).

Dalla consultazione della piattaforma ReGiS alla data di deferimento della presente deliberazione il Comune risulta titolare di quindici progetti PNRR, di cui sette relativi alla Missione 1 (CUP B71C22001100006, B71F22000410006, B71C22001100006, B71F23000280006, B71F23000270006, B71F23000530006, B51F22011170006), quattro relativi alla Missione 2 (CUP B79J19000250005, B71B20000830001, B71B21003020001, B75E22001420001), tre relativi alla Missione 4 (CUP B71B22001160006, B71B22001150006, B78H22000160006) e uno relativo alla Missione 5 - B74J23000210006).

Di questi quattro risultano "conclus[i]" (CUP B79J19000250005, B71B20000830001, B71B21003020001, B75E22001420001), due "cancellat[i]" (B71C22001100006, B71C22001100006), cinque "non avviat[i]" (CUP B71F22000410006, B71F23000280006, B71F23000270006, B71F23000530006, B51F22011170006) e quattro "avviat[i]" (CUP B71B22001160006, B71B22001150006, B78H22000160006, B74J23000210006).

Si ricorda che la Sezione autonomie ha così affermato: *"L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al*

principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltreché con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019– 2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021)/(impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza" (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).

Inoltre, successivamente, la Sezione autonomie, con riferimento alla "Tabella PNRR" da compilarsi con le informazioni aggiornate al 30 giugno 2023, ha affermato che: "i dati che l'Organo di revisione troverà già inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella banca dati <PCM-DIPE> nonché quelli presenti nella piattaforma ReGiS. Come è stato evidenziato da questa Sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati <PCM-DIPE> sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perché correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, già in fase di generazione del codice unico di progetto. L'Organo di revisione è tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'Ente, rispetto a quelli già inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire possibili indizi di criticità alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sarà anche d'impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGiS ( cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante <Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità

*di tesoreria NGEU>, in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR nonché ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già registrate). Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR)" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2023/INPR).*

L'art. 1 della legge n. 178 del 2020 al comma 1043 ha stabilito che: *"le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi".*

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto che: *"le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e*

dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)” (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022).

Con la circolare 27 aprile 2013, n. 19, il Mef ha precisato di aver fornito “elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, in particolare per gli aspetti volti ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attivazione dei flussi dei finanziamenti in favore dei soggetti attuatori”.

Questa Sezione si riserva l’attivazione di un approfondimento ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021.

4. Ciò premesso, l’istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

#### 4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa a fine esercizio è pari ad euro 3.237.899,97, in aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 3.057.772,43). Il Comune ha creato vincoli sul fondo cassa per euro 515.964,15 (stesso valore del precedente anno) e non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa

<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>3.057.772,43</b>
<b>TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.790.790,80
<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti</b>	2.112.320,11
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>	471.439,17
<b>TITOLO IV - Entrate in conto capitale</b>	1.063.771,09
<b>TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO VI - Accensione prestiti</b>	5.383,81
<b>TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00
<b>TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	553.777,76
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>6.997.482,74</b>
<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	4.801.997,15
<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	1.360.787,45
<b>TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO IV - Rimborso prestiti</b>	98.023,51
<b>TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00

TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	556.547,09
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>6.817.355,20</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>3.237.899,97</b>
<i>di cui vincolati</i>	515.964,15

Fonte: dati BDAP

#### 4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue indica i dati contabili per l'esercizio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	euro
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	<b>3.057.772,43</b>
Riscossioni	6.997.482,74
Pagamenti	6.817.355,20
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>3.237.899,97</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>3.237.899,97</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>6.615.593,26</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
<b>Residui passivi</b>	<b>9.321.485,02</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	13.216,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	53.918,62
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>464.872,76</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	150.494,26
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	173.629,53
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	107.518,53
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>431.642,32</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	31.836,14
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>31.836,14</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>1.394,30</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP



Il Comune ha ricevuto, nel corso del 2014, un'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. n. 35 del 2013 pari ad euro 259.037,32 (ancora da restituire per euro 174.925,69 al 31 dicembre 2021 ed euro 162.484,01 al 31 dicembre 2022).

Secondo il principio contabile espresso al par. 3.20-bis dell'allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011, nel testo in vigore per gli esercizi in esame: *“per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 39-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8”*.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto in esame, ha riportato quanto segue: *“L'Ente ha correttamente applicato quanto previsto dal disposto dall'39-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e nel risultato di amministrazione ha correttamente accantonato la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2021 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet”*.

Il Comune ha approvato il rendiconto sulla gestione con delibera consiliare n. 16 del 26 maggio 2022, in ritardo rispetto al termine di legge (30 aprile 2022).

Dalla consultazione della BDAP il risultato di amministrazione è pari a euro 464.872,76, il FAL è pari a euro 173.629,53 e la parte disponibile a euro 1.394,30.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 67.135,45, di cui euro 13.216,83 di parte corrente ed euro 53.918,62 di parte capitale.

Nella relazione l'Organo di revisione non ha riferito specificamente in ordine alla congruità del fondo, e ha dichiarato di aver verificato *“con la tecnica del campionamento: la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e residui passivi coperti dal FPV; l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento; la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50 del 2016”*.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate*

*correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."*

Sono stati accantonati euro 150.494,26 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 173.629,53 nel FAL (somma non coincidente con quella indicata da restituire a fine esercizio secondo i dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti con nota acquisita al prot. n. 903 del 18 marzo 2022, pari a euro 174.925,69), euro 107.518,53 in altri accantonamenti, euro 31.836,14 nella parte vincolata come vincoli derivanti da legge e principi contabili. La parte disponibile è pari ad euro 1.394,30. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha affermato: *"il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso in quanto non sono pervenute all'ufficio finanziario comunicazioni di passività probabili o possibili"*.

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari al 2,73 per cento; al netto dei residui dei Titoli 2,4 e 9, il valore è del 19,16 per cento.

L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *“l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.[...] nel calcolare il fondo [...] non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. n. 18/2020 e s.m.i.”*

L'ammontare del FCDE deve essere *“determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.”* (cfr. par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Al riguardo, la Sezione delle autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *“un fondo rischioso finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*, evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr. delib. n. 32/2015/INPR), e che: *“ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione”* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).

Infine, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali in quanto l'ente presenta a fine anno un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non ha ridotto lo stock di debito commerciale.

#### **4.3 Verifica degli equilibri.**

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in*

*attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.*

Detti enti, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L’equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”.* Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall’Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell’esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2021		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>-39.692,91</b>	<b>180.369,33</b>	<b>140.676,42</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	1.952,20	0,00	<b>1.952,20</b>
Risorse vincolate nel bilancio	31.836,14	0,00	31.836,14
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>-73.481,25</b>	<b>180.369,33</b>	<b>106.888,08</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-121.580,82	0,00	-121.580,82
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>48.099,57</b>	<b>180.369,33</b>	<b>228.468,90</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tutti e tre gli indici presentano valori positivi, pari ad euro 140.676,42 per il risultato di competenza (W1), euro 106.888,08 per l'equilibrio di bilancio (W2) ed euro 228.468,90 per l'equilibrio complessivo (W3).

#### 4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e riportato nella relazione dell'Organo di revisione è pari a 33, mentre quello inserito nella BDAP è pari a 3.300.

L'Organo di revisione nella relazione afferma che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche*

*in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel [...] ai sensi dell'art. 1 comma 859, lett. b, Legge n. 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a 33 giorni".*

L'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone che: *"le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici".*

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *"a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato".*

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE nonché alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

#### **4.5 La gestione dei residui**

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *"possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al*

*termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto rispettivamente dall'art. 228 del TUEL e D.M. del 14 luglio 2021, con atto G.C. n. 21 del 31/03/2022, munito del parere dell'Organo di revisione. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale e totale. L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. E' stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui provenienti dal 2020 e da esercizi precedenti [...] L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato. [...] L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE”*

Il Comune deve provvedere alla *“revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui”*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.*

*Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.*

*Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo”.*



Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	677.521	1.609.607	335.791	1.160.574	0	209.115	0	147.169	4.139.777
RISCOSSIONI C/R	354.457	714.482	54.120	227.123	0	0	0	9.505	1.359.686
RESIDUI DI COMPETENZA	50.055	636.948	183.040	2.257.288	0	757.812	0	3.000	3.888.142
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	0	-52.640	0	0	0	0	0	-52.640
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>373.120</b>	<b>1.532.073</b>	<b>412.071</b>	<b>3.190.739</b>	<b>0</b>	<b>966.927</b>	<b>0</b>	<b>140.664</b>	<b>6.615.593</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	52,32	44,39	16,12	19,57	0,00	0,00	0,00	6,46	32,84
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	2,01	31,30	30,49	72,96	0,00	99,29	0,00	0,55	40,82

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	3.444.091	1.654.574	0	1.086.284	0	129.787	6.314.735
PAGAMENTI C/R	1.220.428	531.367	0	34.510	0	12.695	1.799.001
RESIDUI DI COMPETENZA	1.508.420	3.098.066	0	248.484	0	3.421	4.858.390
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	-52.640	0	0	0	0	-52.640
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>3.732.082</b>	<b>4.168.633</b>	<b>0</b>	<b>1.300.258</b>	<b>0</b>	<b>120.512</b>	<b>9.321.485</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	35,44	32,12	0,00	0,00	0,00	9,78	28,49
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	29,64	78,88	0,00	79,64	0,00	0,63	49,19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi (euro 6.615.593) che quelli passivi (euro 9.321.485) presentano valori in forte aumento rispetto a quelli dell'esercizio precedente (rispettivamente euro 4.139.777 ed euro 6.314.735).

Questi aumenti sono dovuti, per i residui attivi, dalla voce relativa alle entrate in conto capitale (da euro 1.160.574 ad euro 3.190.739), per i residui passivi, da quella relativa alle spese in conto capitale (da euro 1.654.574 ad euro 4.168.633).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 3.888.142, presentano una quota di formazione del 40,82 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 4.858.390, mostrano una quota di formazione pari al 49,19 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021, pari ad euro 4.139.777, presentano una misura di smaltimento del 32,84 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 6.314.735, ne mostrano una del 28,49 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	21,41
Capacità di riscossione totale	51,20

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'indice relativo alla capacità di riscossione totale è pari a 51,20 e quello relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie è di 21,41; il primo è superiore al limite minimo di 47 stabilito dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il secondo, di 22, è leggermente inferiore al limite stabilito dallo stesso d.m.

La tabella "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" del questionario indica accertamenti per IMU/TASI di euro 154.226,42 e riscossioni di euro 109.712,87; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti per euro 113.717,60 e riscossioni per euro 3.005,76; i valori delle voci relative alle altre imposte sono pari a zero.

L' "Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 700.000, interamente riscossi e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari a zero; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 586.346,97, interamente riscossi e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 167.839,18; per le sanzioni per violazione del codice della strada residui iniziali pari ad euro 101.419,05, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 41.419,05, con una quota di riscossione del 40,84 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 60.000. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

La Sezione con deliberazione n. 160/2023/VSG ha già invitato l'Ente "alla completa e veridica compilazione della documentazione prevista per legge".

#### 4.6 Gli organismi partecipati

Il Comune ha provveduto alla ricognizione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 con delibera consiliare n. 40 del 30 dicembre 2022 nella quale ha dichiarato "DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune" e nella relazione tecnica allegata alla delibera ha motivato la decisione "tenuto conto non solo delle attività effettuate e dei servizi resi dalle società partecipate all'Ente, ma ponendo l'attenzione riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, del miglior soddisfacimento dei bisogni della

comunità e del territorio amministrati, non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo ente”.

L'Ente a fine esercizio deteneva partecipazioni dirette in quattro società:

- Ruzzo Reti s.p.a., per una quota del 2,27 per cento, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (COTUGE), per una quota del 10 per cento, che svolge servizio di valorizzazione turistica degli impianti di risalita di Monte Piselli;
- Società consortile Gran Sasso Laga s.r.l., per una quota dello 0,57 per cento, che svolge servizio di sostegno allo sviluppo rurale del territorio;
- Innovazione s.p.a., per una quota dell'1 per cento, in liquidazione con conseguente inalienabilità della quota; la società non approva bilanci dal 2015 per problemi legati a situazioni di natura prettamente assembleari, in quanto il socio di maggioranza non partecipando alle assemblee non consente il raggiungimento del numero legale;

L'Organo di revisione nella relazione ha affermato che “ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J, del d. lgs. 118/2011 ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati”.

#### 4.7 Indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite stabilito dall'art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2019-2021

2019	2020	2021
2,61%	2,50%	2,71%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dalla consultazione della BDAP è emerso il rispetto del limite (16 per cento) relativo al parametro P4 “Sostenibilità debiti finanziari” (8,67 per cento) e del limite (1,20 per cento) relativo al parametro P5 “Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio” (zero).

#### **4.8 Spese di rappresentanza.**

Il Comune ha pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale il prospetto di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 dichiarando che non sono state sostenute spese di rappresentanza.

Si segnala la mancata adozione o quanto meno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente, di un regolamento interno per le spese di rappresentanza. Al riguardo, si rammenta che l'adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

#### **4.9 Debiti fuori bilancio**

L'Oref nella relazione ha dichiarato che *"l'Ente non ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori [bilancio]"*.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, con specifico riferimento alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR; al rispetto del termine di legge per i pagamenti;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità;
- alla precisa ed esaustiva compilazione e all'invio della documentazione contabile, al corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al tempestivo, corretto ed esaustivo inserimento e aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma ReGiS.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

### **DISPONE**

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Civitella del Tronto (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO